

FEDERTRASPORTO



00144 Roma, Viale Pasteur 10
Telefono 065903972
Telefax 065903987
federtrasporto@federtrasporto.it
Codice fiscale 97102480585

Alle Aziende associate all'AGENS

L o r o S e d i

Roma, 12 gennaio 2009
Prot. n. 002/09/D.11.

OGGETTO: Salute e sicurezza sul lavoro – D.lgs. n. 81/2008 – Rinvio termini.

Il Governo, con Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, ha disposto, all'art. 32, il differimento di alcuni termini previsti dal nuovo T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

In primo luogo, si prevede il rinvio al 16 maggio 2009 degli obblighi relativi alla comunicazione all'Inail dell'infortunio che comporta l'assenza dal lavoro superiore ad un giorno oltre quello dell'evento (art. 18, comma 1, lettera r) e al divieto di effettuare la visita preventiva prevista dall'art. 41, comma 3, lettera a) in fase preassuntiva.

La seconda proroga (sempre al 16 maggio 2009) riguarda la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e l'obbligo di apporre al documento di valutazione dei rischi la "data certa". Si tratta, dunque, di un rinvio solo parziale (non evidenziato nella Relazione al provvedimento, la quale sembra invece far riferimento ad un rinvio ampio della valutazione dei rischi) dell'entrata in vigore della nuova disciplina relativa alla valutazione dei rischi.

Il termine del 16 maggio, come conferma la Relazione al provvedimento, è stato individuato in quanto coerente con l'entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle "disposizioni integrative e correttive" al citato decreto legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, della Legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal modo, i problemi legati all'applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell'ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.

Ne consegue che tutte le novità inerenti la valutazione dei rischi introdotte dal D.lgs. n. 81/2008 e differenti dai due aspetti sopra richiamati (valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e apposizione della "data certa" al documento), sono entrate in vigore il primo gennaio 2009. Si tratta, in particolare, della valutazione dei rischi con riferimento alle

FEDERTRASPORTO



lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 151/2001) e di quelli connessi alle differenze di genere, all'età ed alla provenienza da altri Paesi.

Sempre dal primo gennaio 2009, si applicano le disposizioni relative alla valutazione dei rischi indicate dai commi 2 e 3 dell'articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008.

Tra queste, il comma 2 dell'art. 28 introduce contenuti della valutazione ulteriori rispetto a quelli previsti dal previgente D.lgs. n. 626/1994 (art. 4). Si tratta, in particolare, dell'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; dell'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; dell'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il primo gennaio 2009 sono entrate in vigore, inoltre, tutte le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 che fanno rinvio alla valutazione dei rischi, obbligo previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a) del medesimo provvedimento. L'articolo 28, comma 3, ormai in vigore, prevede, infatti, che il contenuto del documento di valutazione dei rischi deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli speciali del decreto legislativo.

Non è stato confermato il rinvio dell'obbligo di allegazione del DUVRI ai contratti di appalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008 (art. 26, comma 3, terzo capoverso).

Il Decreto Legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con riserva di comunicare ulteriori chiarimenti che dovessero pervenire dal sistema confindustriale, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI
(Sergio Maria Macciò)